

Sentenza del 25/07/2002 n. 10951 - Corte di Cassazione**Intitolazione:**

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE - Societa' per azioni a ristrettissima base familiare - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilita' - Fattispecie.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di societa' di capitali a ristrettissima base familiare, pur non sussistendo - a differenza delle societa' di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non puo' considerarsi illogica - tenuto conto della "complicita'", che normalmente avvince un gruppo cosi' composto - la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva negato - in astratto - la possibilita' di far ricorso alla prova presuntiva in un caso di societa' a responsabilita' limitata con ristretta base familiare). * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Testo:

L'Ufficio delle imposte di Latina recuperava a tassazione nei Confronti della S.r.l. Impresa di costruzioni A. con sede in Aprilia la somma di L. 1.986.852.042 quali costi non documentati relativi ai redditi dalla medesima conseguiti nel 1983.

Conseguentemente l'Ufficio accertava nei confronti di G. V., socio della predetta societa' al 20%, il reddito di L. 397.730.000, considerato utile extrabilancio non dichiarato.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione di 1 grado che lo accoglieva. A seguito dell'appello proposto dall'Ufficio la predetta decisione veniva annullata dalla Commissione di 2 grado.

Quest'ultima sentenza veniva impugnata dal contribuente avanti la Commissione tributaria Centrale sulla considerazione che nessuna disposizione stabilisce l'automatico collegamento tra reddito di una societa' a ristretta base azionaria e reddito dei soci.

Resisteva l'Ufficio sostenendo che i recuperi effettuati si riferivano a costi non documentati per cui non poteva considerarsi illogica la presunzione che gli utili extracontabili di una societa' a ristretta base azionaria erano stati distribuiti ai soci.

La Commissione tributaria centrale accoglieva il ricorso del contribuente. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Ha resistito il contribuente con controricorso illustrato da successiva memoria.

All'udienza del 3.05.02 la causa e' stata trattenuta in decisione.

Motivi del ricorso

Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione finanziaria deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2729 c. c. e degli artt. 5 e 42 del D.P.R. n. 597/1973 nonche'

il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva l'amministrazione ricorrente che la Commissione Tributaria Centrale ha accolto l'impugnazione del contribuente sul dichiarato presupposto che "elemento essenziale ai fini dell'accertamento del reddito nei confronti dei soci di una società di capitali è la reale percezione di dividendi (art. 5 e 42 D.P.R. n. 597/73) per cui ritenere che un costo non documentato della società si traduca di per sé in reddito dei soci introduce un meccanismo automatico non previsto dalla norma". Secondo l'Amministrazione ricorrente tale assunto non può essere condiviso. L'Ufficio aveva infatti proceduto nei confronti del socio sulla base di un avviso di accertamento, mai impugnato e, quindi, reso definitivo, emesso nei confronti della s.r.l. A. per il periodo d'imposta 1983, con il quale si accertavano costi non documentati inesistenti per un importo di L. 1.986.852.042 che erano stati considerati alla stregua di utili non contabilizzati in bilancia e distribuiti ai soci. Poiché la società A. era composta di quattro soci ricorreva il presupposto della ristretta base azionaria che legittimava il ricorso all'accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici gravi precise e concordanti in base alle quali poteva correttamente ritenersi che i costi non documentati fossero in realtà utili non contabilizzati da ritenersi ripartiti tra i soci.

Il ricorso è fondato. Nel caso di società di capitali, pur non sussistendo - a differenza delle società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, viene correttamente ritenuto che l'appartenenza della società ad una cerchia familiare o ad un ristretto numero di soci possa costituire, sul piano degli indizi, prova dell'avvenuta distribuzione. La correttezza logico - giuridica di tale criterio d'imputazione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali è stata ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte - cui questo Collegio aderisce - sulla considerazione della "complicità" che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale. (Cass. 17 febbraio 1986, n. 941; Cass. 2870/92; Cass. 25 maggio 1995, n. 5729; Cass. 6225/95).

Nella specie, la Commissione ha inequivocabilmente negato, in contrasto con il predetto orientamento, la possibilità di ricorrere alla pr

ova
presuntiva, omettendo, in tal modo, di accertare, in limine, la sussistenza
o non del predetto "fatto noto" e di valutare, conseguentemente ed alla luce
di tale previo accertamento, la fattispecie sottoposta al suo giudizio.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata e la relativa
causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
per il Lazio, la quale, oltre ad osservare i principi dianzi ribaditi,
provvedera' a regolare anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale per il Lazio.